

CAMERA DEI DEPUTATI N. 902

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANESE, BIANCO GERARDO, BASSETTI, ABETE, ALLOCCA, ANDREONI, ARMELLA, ARMELLIN, BALESTRACCI, BELUSSI ERNESTA, CAPPELLI, CASTELLUCCI, CENI, FALCONIO, FERRARI SILVESTRO, FONTANA ELIO, GAROCCHIO, LAFORGIA, MARZOTTO CAOTORTA, MASTELLA, NAPOLI, PORTATADINO, RUBBI EMILIO, RUBINO, SANGALLI, SILVESTRI, VIETTI ANNA MARIA, ZOLLA

Presentata l'8 novembre 1979

Legge-quadro e provvedimenti
in materia di turismo e industria alberghiera

ONOREVOLI COLLEGHI! — A qualche anno di distanza dal trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di turismo e industria alberghiera è possibile definire un primo bilancio di una esperienza che ha determinato, anche per le difficoltà e le contraddizioni stesse che ha generato, la ripresa di un dibattito sui temi più politici e più economici di un settore che sembrava abbandonato dalla ricerca scientifica ed estraneo a qualunque iniziativa di programmazione.

L'attività delle regioni ha consentito di risalire la china che qualche anno fa aveva offerto a paesi concorrenti quote di mercato internazionale tradizionalmente riservate all'Italia, cominciando con l'affrontare in modo organico, anche se

con qualche disomogeneità, il problema dell'inserimento del turismo nelle scelte di programmazione.

Sono stati adottati così per la prima volta progetti di sviluppo integrati e intersettoriali, riportando al centro dell'interesse pubblico un settore che, sviluppandosi autonomamente per l'impegno costruttivo dell'iniziativa privata, sembrava negli anni dell'industrializzazione privo di problemi e destinato a mantenersi al più alto livello nella gerarchia internazionale in una economia in progressiva espansione.

Quanto è accaduto di recente, in un primo momento con il manifestarsi di una caduta dei tassi di incremento del movimento turistico estero, in un secondo

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

momento con un rapido aumento delle presenze degli stranieri e del movimento interno, che pone l'esigenza di ridurre l'intensità di sfruttamento delle aree turistiche tradizionali, richiede però un ripensamento complessivo degli strumenti e dei metodi di governo del settore, affinché i fattori economici di ordine territoriale, regionale o locale, possano trovare composizione in un quadro di interventi diretto ad impegnare correttamente fattori di ordine macroeconomico, relativi alla formazione ed alla redistribuzione del reddito prodotto dal turismo.

Si tratta, in sostanza, di utilizzare il settore come leva strutturale della economia, adottando un metodo di confronto e di formazione della volontà nazionale in materia di turismo capace di risolvere il problema dell'indirizzo e del coordinamento nel pieno rispetto delle attribuzioni e delle competenze stabilite dalle leggi e dai decreti di delega.

L'andamento della crisi economica e la funzione assunta dal turismo nella soluzione dei problemi derivanti dalla bilancia valutaria, il suo ruolo come fattore di redistribuzione di reddito e di sviluppo di aree economicamente arretrate, sollecitano del resto l'adozione di un metodo di intervento che non sia rivolto ad operare esclusivamente sugli andamenti congiunturali, fatalmente idoneo a rimuovere soltanto alcuni dei nodi che ostacolano la evoluzione del settore.

La stessa seconda Conferenza nazionale sul turismo, promossa dal Governo e dalle regioni, nell'aprile del 1977, ha visto le diverse componenti — economiche, sociali e politiche — concordare sulla necessità di dare vita ad una politica organica atta a potenziare qualitativamente l'offerta in tutti gli aspetti che la compongono (industria ricettiva e pararicettiva, promozione interna ed estera, formazione professionale degli operatori, commercializzazione, eccetera) ed a contenere le tariffe ed i costi, attivando forme di associazione e di collaborazione, anche di ordine intersettoriale.

La frammentazione del prodotto, lo squilibrio tra nord e sud, la eccessi-

va concentrazione di alcune aree, il dispendio di energie e di capitali nelle ricerca di nuovi spazi di mercato, come la scarsa presenza di incisive azioni sulle infrastrutture pesano gravemente sulle imprese e sulle comunità locali.

Se il turismo estero in Italia è in costante aumento, dato che nel 1979 si dovrebbero superare i 100 milioni di presenze con un incasso di oltre 6.500 miliardi di lire; se è in crescita anche il numero degli italiani che vanno in vacanza, passati dal 26 per cento del 1968 al 38 per cento del 1978, non si può nascondere che l'ottimismo delle prospettive non risolve alcuni problemi, in particolare quelli relativi alla concentrazione stagionale della attività e delle presenze; alla frammentazione e la disomogeneità dell'offerta; alla assenza di un momento di coordinamento degli interventi regionali; alla inefficienza delle iniziative di promozione, spesso non coerenti rispetto alle iniziative ed alle esigenze della formazione e della commercializzazione del prodotto turistico italiano nei confronti della concorrenza dei paesi mediterranei e del dominio esercitato dagli operatori turistici internazionali sui bacini di formazione della domanda.

Su questi temi si innestano anche considerazioni più propriamente e radicalmente politiche, che rimandano al progetto verso il quale si intende indirizzare lo sviluppo delle attività e delle imprese: centinaia e centinaia di imprese efficienti, ad economia sana, in mano ad operatori autonomi e responsabili del proprio lavoro, in sintesi all'imprenditoria personale diffusa, da sostenere ed assistere, nella prospettiva di una progressiva realizzazione di autonomia del sistema nel suo complesso nei confronti dei *controller* internazionali della domanda e delle concentrazioni internazionali di capitale.

La stessa nuova imprenditorialità familiare emergente trova nel turismo il luogo naturale di formazione e sperimentazione, dal momento che altri settori a prevalente lavoro autonomo hanno raggiunto livelli tali che appare problematica ogni loro ulteriore espansione.

La manovra sul turismo può offrire contributi all'occupazione; in una fase di abbassamento dei tassi di investimento non va trascurata inoltre la sua capacità di innescare, catalizzare e sviluppare forme di imprenditorialità e di stimolo alla valorizzazione del capitale, soprattutto nel sud, dove un turismo volano di sviluppo della domanda può promuovere un nuovo processo di industrializzazione, convenientemente corretto nella sua metodologia.

Per muoversi con coerenza verso questo insieme di prospettive si rende necessario determinare contemporaneamente tre dimensioni di intervento: assicurare l'indirizzo e il coordinamento delle iniziative nel turismo in riferimento alla programmazione economica nazionale; definire un provvedimento di spesa a favore della ristrutturazione e dell'adeguamento dell'offerta ricettiva e delle attività del turismo; individuare dei criteri di riferimento per l'iniziativa legislativa regionale rispetto alla disciplina delle attività professionali ed economiche, alle attività senza fini di lucro, all'organizzazione turistica infraregionale, alla classificazione alberghiera ed extra-alberghiera.

La presente proposta di legge-quadro e provvedimenti in materia di turismo e industria alberghiera intende affrontare organicamente questi tre livelli di intervento: la legge stessa può essere suddivisa in tre parti fondamentali.

La prima (articoli 1-7) definisce gli organismi e le procedure per stabilire un momento di indirizzo e di coordinamento effettivo tra Governo e regioni, senza ridurre alcuna delle funzioni a queste attribuite dalla legge n. 382 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616, allo scopo di inserire organicamente il settore nella programmazione economica e introdurre elementi di imprenditorialità e di efficienza.

La seconda (articoli 8-16) istituisce un fondo di rotazione, finanziato con uno stanziamento di 300 miliardi per il triennio 1980-1982, per agevolare la riqualificazione dell'offerta turistica nazionale. La scelta del fondo di rotazione consegue al-

la necessità di avere leggi di spesa immediatamente utilizzabili.

Il provvedimento intende soprattutto sviluppare il Mezzogiorno, e introduce alcuni elementi di novità nelle procedure di accesso ai contributi: consente agli operatori, qualora non sia possibile l'accensione di ipoteca, di fornire altre garanzie, di natura reale o personale, idonee; stabilisce il principio del silenzio-assenso e riconosce il diritto al risarcimento del danno per gli interessi legittimi subiti per inadempienza delle autorità.

Nella concessione dei contributi si sono stabiliti criteri di priorità per incrementare le nuove forme di turismo e le aree ancora non sviluppate e avviare un processo di ristrutturazione degli impianti, a cominciare dall'uso di fonti alternative a fini di riscaldamento.

La terza (articoli 17-22), fornisce i criteri per la ristrutturazione dell'organizzazione periferica; la classificazione delle imprese; l'esercizio di attività da parte di associazioni senza fine di lucro; assicurare l'esercizio delle varie forme di turismo; definire le attività professionali ed i requisiti relativi.

Si intende così superare, con il concorso e la partecipazione delle categorie economiche e sociali interessate, la non organica distribuzione di funzioni e di responsabilità che trova origine nella natura del nostro ordinamento regionale (ordinario e speciale), nei procedimenti di definizione della legislazione di delega, nei problemi che si sono dovuti affrontare per il superamento delle difficoltà generate per l'individuazione di un metodo di programmazione.

La programmazione, anche se con profili differenti, si avvia a diventare una realtà operativa nel settore degli interventi pubblici: quindi deve tradursi in strumento di governo anche per il turismo, tema sul quale si discute da tempo, che ha visto il dibattito animato dai sostenitori e dagli oppositori di una legge-quadro in materia, e ha trovato tra questi ultimi numerosi consensi per la tesi dell'«auto-coordinamento» tra le Regioni.

Tesi che è stata superata dagli eventi e dalla maturazione del confronto politico, nel quale la maggioranza delle forze politiche, i sindacati, le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sociali si sono progressivamente spostate a favore ed a sostegno attivo di una soluzione legislativa di principi, idonea più di altre a rafforzare i momenti di raccordo tra i diversi livelli istituzionali.

In questa ottica si giustificano le scelte di questa proposta di legge che, accogliendo i risultati di due anni di studio e di confronto, ha introdotto innovazioni di rilievo rispetto alla proposta di legge-quadro presentata nella precedente legislatura, mantenendo fermi i suoi elementi costitutivi fondamentali:

si appronta un sistema rivolto a togliere la disarmonia esistente, a restituire quindi coerenza, ai diversi momenti legislativi, individuando i principi essenziali validi per tutte le fonti giuridiche, in modo che esse legiferino sulla base di criteri omogenei pur in riferimento a realtà locali diverse;

si riconosce il ruolo delle iniziative della società civile, degli organismi a base partecipativa e associativa, delle forze che spontaneamente emergono e che fanno del turismo un fatto di rilievo sociale e culturale, oltre che economico;

si riconferma il ruolo della libera impresa, secondo una concezione che vuole la presenza dello Stato nell'economia non limitata a funzioni di controllo, né di rigida pianificazione, né di progressiva occupazione e sostituzione degli spazi privati, ma coerente con l'esigenza — economica e politica — di offrire alle imprese fattori di sviluppo. Un insieme coordinato, cioè, di impulsi e di convenienze idonee a sostenere la crescita del settore secondo le esigenze della comunità.

II. La legge si apre intenzionalmente all'articolo 1 con l'espresso riconoscimento della sua natura di legge cornice. Dinanzi al proliferare della normazione settoriale e microsettoriale si ribadisce che scopo della legge è determinare gli indi-

rizzi e coordinare l'attività delle regioni in materia di turismo e si evidenzia che suo obiettivo è consentire agli operatori turistici di superare l'attuale fase congiunturale.

Il problema dell'indirizzo e del coordinamento centrale era stato risolto nel precedente disegno di legge con l'istituzione di una sezione specializzata del CIPE, il quale avrebbe dovuto operare in collaborazione con le Regioni. La convenienza di una più stretta collaborazione ha consigliato di istituire all'articolo 2 un unico organismo composto da rappresentanti delle Regioni e dello Stato. Le funzioni attribuite a questo organismo giustificano la prevalenza dei rappresentanti regionali su quelle statali.

Il Comitato predispone il programma turistico nazionale indicando gli indirizzi generali, le ripartizioni dei compiti e degli obiettivi tra le Regioni coordinati con gli indirizzi internazionali e comunitari; determinando l'ammontare dei finanziamenti previsti dalla presente legge e la loro ripartizione fra le Regioni. Compiti dunque consultivi ed operativi che non ledono l'autonomia regionale, data la partecipazione dei loro rappresentanti alla elaborazione del programma nazionale. Occorre infine segnalare l'ultimo comma del presente articolo che costituisce norma di chiusura, in grado di supplire le conseguenze di una elencazione classificatoria.

L'articolo 3 definisce i contenuti del programma turistico nazionale. La natura intersettoriale che caratterizza il settore turistico rende necessario non solo l'approntamento di un programma turistico nazionale e l'istituzione di un organismo per la sua predisposizione, ma anche la specificazione del contenuto di questo programma che ha scadenza triennale ed è destinato ad operare nel quadro delle esigenze di programmazione economica nazionale (articolo 2, terzo comma, lettera a).

Il termine entro cui deve essere predisposto e presentato il progetto di programma nazionale ha natura ordinatoria ma deve essere valutato anche alla luce

del terzo comma, il quale regola l'ipotesi di conflitto fra Comitato e Consiglio dei ministri.

L'audizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali da parte del Consiglio dei Ministri e il collegamento diretto fra Comitato e Parlamento assicurano peraltro la possibilità di trovare in sede politica la necessaria intesa.

L'articolo 4 risponde all'esigenza partecipativa che si è pensato di soddisfare stabilendo un rapporto diretto fra Regioni ed organizzazioni sindacali in sede di attuazione del programma nazionale. La collaborazione che ne consegue è effettiva e può concretarsi in varianti e modifiche delle iniziative necessarie alla realizzazione degli obiettivi generali e del programma turistico nazionale.

La natura attiva delle funzioni di governo della attività turistica esercitate dal Comitato di coordinamento hanno reso necessaria l'istituzione di un organo consultivo che lo assistesse. La composizione del Comitato consultivo, di cui agli articoli 5 e 6, assicura la rappresentatività delle forze economiche che operano nel settore turistico e consente di riconoscere in questo organismo il collegamento fra le componenti sociali ed economiche interessate e gli organismi preposti al governo dell'attività turistica nazionale.

L'articolo 7 istituisce il Segretario alla programmazione turistica, cui sono state attribuite funzioni di tipo manageriale. Il Segretario garantisce il raccordo fra Comitato di coordinamento e Comitato consultivo.

L'articolo 8 prevede presso il Ministero del tesoro un fondo di rotazione, articolato e ripartito tra le singole Regioni, destinato alla realizzazione di interventi urgenti per il riequilibrio territoriale e settoriale delle attività economiche di interesse turistico, in coerenza agli obiettivi ed alle linee di intervento nel settore determinate nei modi stabiliti dalla presente legge.

L'articolo 9 specifica le attività economiche di interesse turistico che possono accedere al fondo di rotazione.

Gli articoli da 10 a 15 regolano le provvidenze a favore delle iniziative economiche di interesse turistico. Beneficiari possono esserne soggetti privati e pubblici riuniti e non in forma associata (articolo 10, primo comma). Le iniziative finanziabili coprono l'intero settore dell'attività economica e sociale connesse allo esercizio del turismo. Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge sono sottoposti a vincolo di destinazione (articolo 15). La forma delle sovvenzioni è quella contrattuale del mutuo concesso ad interesse differenziato in relazione all'ubicazione delle opere da costruire (articolo 11, primo comma) e per un importo, calcolato in percentuale sulla spesa riconosciuta, variabile in relazione al tipo di iniziativa intrapresa (articolo 12). I mutui sono assistiti da garanzia reale con preferenza per l'ipoteca (articolo 11, quinto comma). Competenti alla concessione dei mutui sono la Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico istituito presso la Banca nazionale del lavoro, gli Istituti di credito a medio e lungo termine, e le Casse di Risparmio (articolo 11, terzo comma).

Le regioni possono stipulare convenzioni con gli istituti sovvenzionatori per la applicazione della presente legge (articolo 11, quarto comma). Sono inoltre sempre le regioni a ricevere le domande per la concessione del mutuo, a consentire la prosecuzione della procedura prima della stipulazione del contratto (articolo 13). Unico limite al consenso delle regioni all'iniziativa di finanziamento è costituito dall'ammontare dello stanziamento ad essa riservato dal Comitato di coordinamento (articolo 14).

Nell'ambito delle disposizioni sulle sovvenzioni, occorre segnalare in primo luogo l'obbligo delle autorità di emanare i provvedimenti di competenza entro 90 giorni (articolo 14, secondo comma) e della cui inosservanza esse saranno chiamate a rispondere a titolo di responsabilità. Ne consegue riconosciuto, almeno con riferimento a questa materia, il diritto al risarcimento del danno per la lesione degli

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

interessi legittimi connessi. In secondo luogo il valore di assenso riconosciuto al silenzio serbato dai comuni sull'iniziativa (articolo 11, terzo comma). Non si tratta in questo secondo caso di una novità vantandosi precedenti in causa di autorizzazioni al commercio di minerali e materie radioattive (articolo 4, legge 31 dicembre 1962, n. 1860) e alla esportazione e proiezioni di pellicole cinematografiche (articoli 6 e 7, legge 21 aprile 1962, n. 161).

L'articolo 16 stabilisce uno stanziamento di lire 300 miliardi, ripartiti in annualità di cento miliardi ciascuno, allo scopo di finanziare il fondo di rotazione.

Va sottolineato l'ultimo comma dello articolo 16 in base al quale l'inerzia delle regioni comporta alla fine di ogni esercizio la redistribuzione delle somme attribuite e non utilizzate fra tutte le regioni.

All'articolo 17 si stabiliscono i criteri per la organizzazione turistica sub-regionale, lasciando alle regioni intatto il potere di gestire secondo un modello di organizzazione impropria le loro funzioni.

Gli articoli 18 e 19 definiscono la nozione di impresa turistica, che costituisce una vera e propria innovazione con il dichiarato fine di assicurare professionalità

all'esercizio delle attività ad essa connesse ed indicate dall'articolo 12.

La istituzione presso le camere di commercio di un apposito registro cui debbono essere iscritte assicura le necessarie forme di pubblicità, anche con riferimento alla categoria di appartenenza.

L'articolo 20 e l'articolo 18, dal primo espressamente richiamato, nonché l'articolo 21 indicano i principi generali in relazione alla intermediazione dei viaggi e ad attività svolte da associazioni culturali e sociali, senza scopo di lucro, ai quali si atterranno le leggi regionali per la determinazione e regolamentazione della materia e per la fissazione delle caratteristiche e dei requisiti. Tra gli organismi non imprenditoriali operanti nel settore turistico sono annoverate anche le *Pro loco*.

In particolare, l'articolo 21 assicura l'esercizio delle varie forme di turismo fissandone i criteri di disciplina.

Infine nell'articolo 22 vengono delegate alle regioni le norme di attuazione relative ad attività di interprete e di accompagnatore turistico mentre si lasciano alla definizione della legge regionale, le attività di guida, maestro di sci, animatore ed ogni altra interessante il movimento turistico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, determina principi fondamentali in materia di turismo e di industria alberghiera in considerazione del rilievo sociale ed economico di tali settori, nonché della necessità di approntare interventi urgenti per potenziarne e riqualificarne l'offerta.

ART. 2.

È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo il Comitato di coordinamento per la politica turistica con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del Governo e delle Regioni per la determinazione delle linee generali di indirizzo del settore e per l'elaborazione e l'attuazione del programma turistico nazionale.

Il Comitato, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro per le Regioni, dal Ministro dei trasporti, dal Ministro del commercio estero, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dai Presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, o dai componenti delle rispettive Giunte da loro delegati.

Il Comitato ha il compito di:

a) indicare gli obiettivi e le linee di intervento nel settore turistico nel quadro delle esigenze della programmazione economica nazionale e regionale e delle caratteristiche intersettoriali della materia, anche con riferimento agli indirizzi elaborati in sede internazionale e della Comunità europea;

b) predisporre, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui al successivo articolo 5, approvare e presentare al Consiglio dei ministri il progetto di programma turistico nazionale;

c) curare, tra le diverse regioni, il perseguimento di massima degli obiettivi di cui alla lettera a) e la realizzazione del programma nazionale di settore, anche in relazione ai diversi tipi di intervento ed ai programmi regionali di sviluppo economico e di assetto del territorio;

d) indicare interventi atti a rendere l'apporto derivante dal movimento turistico estero coerente rispetto agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed alle esigenze congiunturali dell'economia italiana, in relazione alle attività di promozione ed ai problemi della distribuzione del reddito tra aree a differente tasso di sviluppo, alla estensione della pratica del turismo a strati sempre più vasti di popolazione;

e) determinare la ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie previste dalla presente legge;

f) valutare, con la collaborazione del Comitato tecnico consultivo di cui al successivo articolo 5, lo stato di attuazione del programma nazionale, ed elaborare le eventuali proposte di variazione e aggiornamento anche relative ai finanziamenti da sottoporre al Consiglio dei ministri;

g) compiere ogni altra attività necessaria al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

ART. 3.

Il Comitato di coordinamento per la politica turistica predispone e presenta il progetto di programma turistico nazionale entro il 31 marzo dell'ultimo anno di previsione del piano precedente.

Il programma nazionale diviene operante con l'approvazione del Consiglio dei ministri e ha durata triennale; esso indica in particolare:

a) gli obiettivi da conseguire e le linee di intervento nel settore;

b) gli interventi di competenza statale da attuarsi dall'amministrazione dello Stato, dall'ENIT, dall'ACI, dalla Cassa per il Mezzogiorno e da società a prevalente partecipazione statale;

c) l'ammontare dei finanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi di competenza statale e la loro ripartizione;

d) l'ammontare e la ripartizione di massima di eventuali finanziamenti destinati alle regioni per interventi di loro competenza di carattere straordinario o urgente;

e) la ripartizione di massima dei finanziamenti previsti al successivo articolo 8.

In caso di mancata intesa con il Comitato di coordinamento per la politica turistica, il Consiglio dei ministri adotta le sue determinazioni sul programma e sulle proposte di variazione e aggiornamento previa informazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il Comitato di coordinamento per la politica turistica riferisce annualmente al Parlamento sulle proprie attività e sullo stato di attuazione del programma nazionale.

ART. 4.

Successivamente all'approvazione del programma turistico nazionale, le regioni, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative interessate al settore, adottano le iniziative necessarie alla realizzazione degli obiettivi generali e del programma turistico nazionale, apportando anche eventuali variazioni e modifiche a provvedimenti approvati in precedenza.

ART. 5.

Il Comitato di coordinamento per la politica turistica opera in collaborazione con un Comitato tecnico consultivo co-

stituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo e composto da:

a) cinque esperti in materie turistiche o afferenti il turismo;

b) dodici rappresentanti designati rispettivamente: 3 dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati al movimento turistico; 3 dagli imprenditori operanti nei settori economici maggiormente interessati al movimento turistico; 3 dalle associazioni e dagli enti che svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile; 3 dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo interessate al settore turistico;

c) un rappresentante rispettivamente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM;

d) un rappresentante rispettivamente dell'ENIT e dell'ACI;

e) da un rappresentante rispettivamente delle *Pro loco* e degli enti operanti nel settore, di cui al successivo articolo 17.

Il Comitato tecnico consultivo elegge nel suo seno il presidente.

ART. 6.

Il Comitato tecnico consultivo, in particolare:

a) collabora alla predisposizione del programma turistico nazionale ed esprime — su richiesta — pareri sulle iniziative di competenza del Comitato di coordinamento;

b) fornisce, su richiesta, la propria collaborazione alle regioni per la predisposizione dei piani turistici regionali e l'adozione dei provvedimenti di attuazione degli interventi di loro competenza relativi al programma turistico nazionale;

c) redige una relazione annuale sullo stato delle imprese turistiche e delle attività sociali ed economiche connesse al turismo.

ART. 7.

I criteri per il funzionamento del Comitato di coordinamento per la politica turistica ed il Comitato tecnico-consulativo sono determinati autonomamente dai due organismi e approvati unitariamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Comitato di coordinamento per la politica turistica ed il Comitato tecnico consultivo si avvalgono nello svolgimento delle loro funzioni di un Segretario alla programmazione turistica.

Il Segretario alla programmazione turistica attende alla preparazione dei documenti programmatici ed allo svolgimento delle attività di indagine, studio e ricerca; dirige la segreteria del Comitato di coordinamento e del Comitato tecnico-consulativo; sovrintende all'attuazione delle funzioni e dei compiti degli organismi suindicati curando l'esecuzione delle loro deliberazioni; esegue ogni altro compito che gli sia affidato dal Comitato di coordinamento.

Il Segretario alla programmazione turistica partecipa alle riunioni del Comitato di coordinamento e del Comitato tecnico consultivo senza diritto di voto.

Il Segretario alla programmazione turistica è scelto fra persone in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti dell'ufficio.

L'incarico è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed è incompatibile con ogni altra attività.

Al Segretario alla programmazione turistica compete il trattamento economico inerente la qualifica di dirigente generale.

Il Segretario alla programmazione turistica, per l'efficace svolgimento dei propri compiti può avvalersi della collaborazione di enti ed organismi pubblici e privati.

ART. 8.

Per il riequilibrio territoriale e settoriale delle attività di interesse turistico, in coerenza agli obiettivi ed alle linee di intervento nel settore turistico determinate nei modi stabiliti dalla presente legge, attraverso il potenziamento e la riqualificazione della offerta, è costituito presso il Ministero del tesoro un fondo di rotazione, articolato e ripartito tra le singole regioni, destinato alla concessione di mutui di durata ventennale per le opere indicate alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del successivo articolo 10, e di durata decennale per le opere previste dalla lettera *c)* dello stesso articolo.

Il fondo, nella sua unitarietà, è finanziato da:

a) gli stanziamenti previsti per il triennio 1980-1982 dal successivo articolo 16;

b) le quote di ammortamento per capitale ed interessi relative ai mutui concessi in applicazione della presente legge;

c) le somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti disposti ai sensi della presente legge;

d) gli interessi prodotti dalle giacenze delle disponibilità del fondo.

Gli interventi operati attraverso il fondo di cui al presente articolo hanno carattere urgente e aggiuntivo rispetto a quelli delle regioni e della Cassa per il Mezzogiorno.

ART. 9.

Ai fini degli obiettivi indicati dal precedente articolo 8 sono considerate di interesse turistico tutte le attività aventi ad oggetto l'esercizio di:

a) alberghi, pensioni e locande;

b) pubblici esercizi ubicati in località di interesse turistico per la somministrazione di alimenti e bevande;

c) stabilimenti balneari e termali;

- d) agenzie di viaggio;
- e) villaggi turistici, parchi di campeggio, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, immobili rurali adibiti alla ricettività agroturistica, case per ferie;
- f) impianti, attrezzature e servizi complementari all'attività turistica.

ART 10.

Ai soggetti privati e pubblici che esercitano, singolarmente o in forma associata e cooperativa, le attività di interesse turistico indicate nel precedente articolo 9 possono essere concesse le provvidenze di cui alla presente legge:

a) per la costruzione, la trasformazione e la ristrutturazione di immobili da adibire all'esercizio delle predette attività, ivi compreso l'acquisto dell'area;

b) per l'ampliamento, il rinnovo e la ristrutturazione degli immobili già adibiti all'esercizio delle stesse attività;

c) per il rinnovo, l'approntamento delle attrezzature e degli arredamenti necessari per l'esercizio delle attività sopra indicate;

d) per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti, anche a carattere interaziendale, nonché l'istituzione di servizi complementari alle attività stesse, ivi compresa l'acquisizione dell'area;

e) per l'acquisto di immobili adibiti all'attività di cui alla lettera a) dell'articolo 9 o delle relative aziende, da parte dei rispettivi conduttori, alla condizione che i contratti di locazione o di affitto siano in essere da almeno un quinquennio.

ART. 11.

I mutui concessi ai sensi della presente legge sono regolati:

a) al tasso omnicomprensivo del 6 per cento, per le opere eseguite nei territori del Mezzogiorno indicati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed in quelli montani considerati dall'articolo 1

della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni;

b) al tasso omnicomprensivo del 7 per cento, per le opere eseguite sul restante territorio nazionale.

Con leggi regionali potranno consentirsi, ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvidenze integrative ed addizionali, anche ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 12.

I mutui sono concessi da:

a) la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, costituita presso la Banca nazionale del lavoro;

b) gli istituti e le sezioni di credito a medio e lungo termine, compresi quelli di credito fondiario ed edilizio, designati dal Ministro del tesoro;

c) le Casse di Risparmio.

Le regioni sono autorizzate a stipulare con i predetti istituti apposite convenzioni per l'applicazione della presente legge secondo i criteri stabiliti dal Ministro del tesoro.

I mutui sono garantiti con ipoteca, ai sensi delle disposizioni sul credito alberghiero e turistico, sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi.

Per i mutui di cui alla lettera c) dell'articolo 10, concessi ai conduttori di aziende, e per quelli di cui alla lettera d) dello stesso articolo, qualora non sia possibile l'accensione di ipoteca, possono essere fornite altre garanzie di natura reale o personale giudicate idonee dall'Istituto finanziatore, anche in deroga alle proprie norme statutarie.

ART. 12.

I mutui per le opere previste dall'articolo 10 sono concessi per un importo non superiore, rispettivamente, al:

1) 70 per cento della spesa riconosciuta, ivi compresa quella relativa all'acquisto dell'area, per quelle indicate nella lettera a);

2) 60 per cento della spesa riconosciuta per quelle indicate nella lettera *b*), qualora abbiano ad oggetto ristrutturazioni definite obbligatorie da vigenti disposizioni;

3) 50 per cento della spesa riconosciuta per quelle indicate nella lettera *b*), diverse dalle opere considerate nel precedente punto 2);

4) 25 per cento della spesa riconosciuta per quelle indicate nella lettera *c*);

5) 50 per cento della spesa riconosciuta, ivi compresa quella relativa all'acquisto dell'area, per quelle indicate nella lettera *d*);

6) 50 per cento del prezzo d'acquisto nei casi previsti nella lettera *e*).

Nella concessione dei mutui sarà data la precedenza alle realizzazioni che prevedano l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali. In tal caso l'importo massimo di concessione del mutuo è aumentato del 5 per cento nelle ipotesi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) del comma precedente.

Le regioni disciplinano la cumulabilità delle provvidenze di cui alla presente legge con le altre provvidenze regionali.

ART. 13.

La domanda per la concessione dei mutui deve essere presentata alla Regione, corredata da una relazione descrittiva delle opere da realizzare, da un progetto di massima, dalla indicazione della spesa da sostenere, e contenere l'indicazione dell'Istituto prescelto per il finanziamento dell'iniziativa.

Le opere oggetto di richiesta di finanziamento non devono essere iniziate al momento della entrata in vigore della presente legge.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, la regione consente

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'ulteriore corso dell'iniziativa, dandone comunicazione al richiedente e all'Istituto.

L'Istituto, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria per l'espletamento dell'istruttoria, delibera la concessione del finanziamento e ne dà comunicazione alla Regione.

L'Istituto provvede alla stipulazione del contratto di mutuo, procedendo alla erogazione delle somme mutate in conformità alle vigenti disposizioni sul credito alberghiero e turistico.

Il consenso regionale, di cui al terzo comma, perde efficacia qualora entro centottanta giorni dal suo rilascio non si sia pervenuti alla fase di inizio dei lavori.

ART. 14.

La Regione provvede ad esprimere il consenso previsto dall'articolo 13 nei limiti delle risorse finanziarie ad essa riservate, ai sensi dell'articolo 2, lettera e); in aderenza ai principi generali stabiliti dal Comitato di coordinamento per la politica turistica.

Al fine di assicurare l'operatività della presente legge in termini di tempo compatibili con le finalità ad essa essenziali, è fatto obbligo a ciascuna autorità che ne venga richiesta di emanare i provvedimenti di competenza rispettiva entro novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.

Per i comuni provvisti degli strumenti urbanistici generali, in deroga all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive integrazioni e modificazioni, il silenzio degli enti predetti oltre i termini indicati nel presente articolo costituisce assenso all'iniziativa.

ART. 15.

Gli immobili di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 10, finanziati ai sensi della presente legge, sono vincolati alla loro specifica destinazione per tutta la durata inizialmente prevista dal contratto di mutuo.

Il vincolo è reso pubblico mediante l'iscrizione presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari, a carico del beneficiario, in favore della Regione. Il Presidente della Giunta regionale può, tuttavia, prima del termine previsto dal comma precedente, autorizzare con proprio decreto il mutamento della destinazione ove ne sia dimostrata l'impossibilità o la non convenienza al mantenimento, previa estinzione del mutuo.

ART. 16.

La presente legge è finanziata con uno stanziamento di lire 300 miliardi da iscrivere, per il triennio 1980-1982, nel bilancio del Ministero del tesoro, ripartiti in annualità di cento miliardi ciascuna.

Per il triennio 1980-1982 il 60 per cento delle somme come sopra stanziata è destinato al finanziamento di iniziative da realizzare nelle aree del Mezzogiorno, così come indicate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Nei territori diversi da quelli del Mezzogiorno, come individuati dal comma precedente, e da quelli montani, come previsti dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, non possono essere impegnate somme per le opere di cui alla lettera a) dell'articolo 10, salvo che non riguardino impianti ricettivi al servizio di attività congressuali e culturali.

La ripartizione tra le Regioni delle risorse finanziarie previste dall'articolo 2, lettera e), è effettuata, per l'anno 1980, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le somme comunque non utilizzate dalle Regioni in ciascun esercizio, vengono ripartite, fra tutte, unitamente agli stanziamenti dell'esercizio successivo.

ART. 17.

Le Regioni esercitano le funzioni amministrative di interesse locale in materia di turismo ed industria alberghiera dele-

gando alle province ed ai comuni, singoli od associati, i compiti di programmazione dell'attività turistica locale; agli altri enti locali operanti nel settore le attività di studio e di rilevazione statistica l'istituzione di servizi strumentali alle attività turistiche, le opere di miglioramento e di valorizzazione turistica, la promozione e la propaganda, l'accoglienza degli ospiti e l'organizzazione di manifestazioni culturali e artistiche.

La legge regionale disciplina la costituzione ed il finanziamento degli enti di cui al precedente comma definendone la competenza territoriale in relazione alle aree turistiche omogenee della regione ed assicurando che negli organi di amministrazione, oltre alle rappresentanze dell'ente o degli enti locali, siano presenti delegati delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori economici, dei lavoratori e degli organismi che operano nel settore turistico.

Fin quando non verrà data attuazione alle disposizioni di cui al comma precedente, continueranno la loro attività gli organismi turistici infraregionali attualmente esistenti.

ART. 18.

Le attività di offerta di servizi relativi alla ricettività, anche nei suoi aspetti complementari, nonché alla organizzazione ed intermediazione dei viaggi sono esercitate dalle imprese turistiche.

Ai fini della presente legge sono tali le imprese che svolgono professionalmente le predette attività.

A tale riguardo presso ciascuna Camera di commercio è istituito un registro al quale sono iscritte le imprese di cui al comma precedente, in possesso dei requisiti che verranno stabiliti d'intesa fra le regioni.

Le imprese di cui al presente articolo sono classificate con leggi regionali, in base ai requisiti posseduti, in categorie omogenee, che tengano conto, per l'industria alberghiera, delle dimensioni, delle attrez-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zature e della qualità del servizio offerto, dell'ubicazione e della qualificazione del personale; per il turismo all'aria aperta, della qualità del servizio offerto, dell'ubicazione, della presenza di attrezzature complementari, ricreative e sportive.

Le classifiche relative ai servizi di ricettività vengono determinate in relazione alla categorie di appartenenza e sono rese pubbliche sulla base delle indicazioni delle leggi regionali.

Sono parimenti rese pubbliche le tariffe praticate per prestazioni connesse alla ricettività e determinate sulla base di proposte dei singoli operatori.

ART. 19.

Le imprese di viaggio e turismo sono classificate con legge regionale in due categorie: se svolgono attività per la produzione e l'organizzazione dei servizi relativamente a viaggi e soggiorni, per persone singole o per gruppi, comprensive o meno di prestazioni accessorie, assumendone i rischi relativi; oppure svolgono attività di intermediazione o altre proprie delle categorie, con esclusione di servizi di produzione e organizzazione di viaggi e dell'assunzione dei rischi relativi.

ART. 20.

Gli organismi e le associazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità culturali, sociali o religiose nell'ambito turistico, con riconosciuto carattere promozionale sono autorizzate ad esercitare direttamente, per i propri associati, le attività di cui al primo comma dell'articolo 18.

Le relative modalità sono definite con legge regionale, che fissa i requisiti minimi omogenei necessari per il compimento delle attività di cui al comma precedente.

Le associazioni *Pro loco* svolgono attività di promozione turistica al fine di garantire con la valorizzazione delle località amministrate il processo di crescita culturale, civile e sociale delle comunità.

ART. 21.

Le Regioni assicurano l'esercizio delle varie forme di turismo a livello individuale e collettivo, organizzate o meno, garantendo e disciplinando la libertà di accesso e di stabilimento nel territorio di competenza.

ART. 22.

Le Regioni determinano ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, le norme di attuazione relative alle attività di interprete e di accompagnatore turistico.

Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative statali relative alle predette attività.

Le attività di guida, maestro di sci, animatore ed ogni altra indicata nelle leggi regionali sono definite attraverso legge regionale che determinerà i requisiti di abilitazione all'esercizio delle stesse, tenendo conto, in particolar modo, dei titoli posseduti e della preparazione culturale o tecnica necessaria.